



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, che, per garantire la continuità dei servizi erogati, riconosce agli enti locali un contributo straordinario, istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;

VISTO il successivo comma 4-*bis* del citato articolo 27, il quale prevede che le risorse di cui al medesimo articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio;

VALUTATO che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali del 1° giugno 2022, emanato ai sensi del richiamato articolo 27, comma 2, è stato disposto il riparto, tra gli enti interessati, della dotazione complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2022 del menzionato fondo;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 40, comma 3, del predetto decreto-legge n. 50 del 2022, il quale dispone che il contributo straordinario di cui al richiamato articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, e che al riparto del fondo tra gli enti interessati si provvede nuovamente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;

VALUTATO che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali del 22 luglio 2022, emanato ai sensi del richiamato articolo 40, comma 3, è stato disposto per l'anno 2022 il riparto, tra gli enti interessati, dell'incremento, pari a complessivi 170 milioni di euro, del fondo in argomento;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*”;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 115 del 2022, dispone che il contributo straordinario di cui al più volte richiamato articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, e che al riparto del fondo tra gli enti interessati si provvede nuovamente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al riparto dell'ulteriore incremento di complessivi 400 milioni di euro del menzionato fondo;

VISTA la Nota metodologica nella quale sono definiti i criteri e le modalità di tale riparto;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del **XX** settembre 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Criteri e modalità di riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo istituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34)



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

1. I criteri e le modalità di riparto dell'ulteriore incremento del fondo istituito dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 – disposto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 - pari a complessivi 400 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, sono individuati, per ciascuno dei due comparti, nell'allegato A “Nota metodologica”.

Articolo 2

(Riparto dell'ulteriore incremento del fondo)

1. Per l'anno 2022, l'ulteriore incremento del fondo, ripartito sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, è attribuito:
 - per un importo complessivo pari a 350 milioni di euro ai comuni, nelle misure indicate *pro quota* nell'allegato B;
 - per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro alle città metropolitane e alle province, nelle misure indicate *pro quota* nell'allegato C.
2. Le risorse complessive spettanti ai comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, come specificate nell'allegato B, sono assegnate ed erogate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.
3. Gli allegati A, B, e C costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Franco

IL MINISTRO PER GLI AFFARI
REGIONALI E LE AUTONOMIE
Gelmini